



Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

Regolamento per le consultazioni Referendarie

approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 28.05.1993
modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 11.06.1998
modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 18.02.1999

modifiche evidenziate in grassetto.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

principi generali

ART. 1 Finalità e contenuti.

CAPO II

ART. 2 Istituti di partecipazione popolare.

ART. 3 Forme e modalità di presentazione.

ART. 4 La procedura.

CAPO III

consultazioni mediante assemblee pubbliche

ART. 5 Finalità

ART. 6 Convocazione - Iniziativa e modalità

ART. 7 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni.

CAPO IV

consultazioni mediante questionari

ART. 8 Finalità e metodi.

ART. 9 Organizzazione.

ART. 10 Consultazione - Esito - Utilizzazione.

CAPO V

referendum consultivo norme generali

ART. 11 Finalità

ART. 12 Referendum ammessi - data di effettuazione.

ART. 13 Iniziativa referendaria.

ART. 14 Iniziativa del Consiglio Comunale.

ART. 15 Iniziativa dei cittadini.

CAPO VI

le procedure preliminari alla votazione

ART. 16 Norme generali

ART. 17 Indizione del referendum

ART. 18 Chiusura delle operazioni referendarie.

CAPO VII

organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

ART. 19 Organizzazione.

ART. 20 I certificati elettorali.

ART. 21 L'ufficio di sezione.

ART. 22 Organizzazione ed orario delle operazioni.

ART. 23 Determinazione dei risultati del referendum.

CAPO VIII

la propaganda per i referendum

ART. 24 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.

ART. 25 Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni.

CAPO IX

attuazione del risultato del referendum

ART. 26 Provvedimenti del Consiglio Comunale.

ART. 27 Informazioni dei cittadini.

CAPO X

disposizioni finali

ART. 28 Disciplina del procedimento referendario.

ART. 29 Scheda per il referendum

ART. 30 Entrata in vigore.

Capo I **Principi generali**

Art. n. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 delle legge 08.06.1990 n. 142 e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed alla Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

Capo II

Art. 2

Istituti di partecipazione popolare

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 73 del nostro Statuto comunale i cittadini e le cittadine, le libere associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono instaurare un rapporto diretto ed articolato con gli organi comunali, rivolgendosi, al Sindaco per conoscere, dibattere e proporre soluzioni ai problemi locali attraverso strumenti quali:
 - ISTANZA: Consiste nella semplice domanda in forma scritta , da parte di uno o più cittadini, per conoscere i motivi e le ragioni di specifiche azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale.
 - PETIZIONE: Consiste in una richiesta in forma scritta, da parte di un gruppo di cittadini firmatari (almeno 20 cittadini elettori) tesa a sollecitare un rapido intervento dell'Amministrazione Comunale per risolvere questioni di interesse generale o di larga parte dei cittadini.
 - PROPOSTA: Consiste in una sintetica relazione scritta, contenente proposte articolate e ben definite di provvedimenti o atti amministrativi tesi a risolvere problemi della comunità

Art. 3

Forme e modalità di presentazione

- a) *La forma prevista per presentare questi strumenti di partecipazione è quella scritta su carta semplice, debitamente datata e firmata in maniera leggibile.*
- b) *Lo scritto indirizzato al Sindaco del Comune di Borgosatollo deve essere presentato all'ufficio Protocollo negli orari di apertura degli uffici al pubblico.*

Art. 4

La procedura

1. *La Giunta comunale valuta ogni settimana l'ammissibilità delle istanze, petizioni e delle proposte pervenute dal punto di vista formale in base all'art. 3 del presente regolamento ed inizia l'esame nel merito.*
2. *Nel corso dell'esame il Sindaco informa i capigruppo, se opportuno nella conferenza periodica, ovvero in una riunione appositamente convocata.*
3. *I capigruppo, salvo i diritti spettanti ad ogni Consigliere comunale, valutano l'opportunità di portare la discussione in sede di consiglio comunale, qualora la portata o la rilevanza generale della problematica proposta renda questa sede opportuna e utile.*
4. *Il Sindaco, esaminate in tutte le sedi competenti le motivazioni alla base delle istanze, petizioni e proposte presentate, dovrà dare una risposta nel merito ai cittadini e cittadine richiedenti entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di protocollo riportata sul documento inviatogli.*

Capo III

Consultazioni mediante assemblee pubbliche

Art. n. 5

Finalità

1. *La consultazione della popolazione, **ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Comunale**, mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative specifiche che investono i diritti e gli interessi della popolazione locale.*
2. *In particolare possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:*
 - a) *l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici.*
 - b) *la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche.*
 - c) *la tutela dell'ambiente e la protezione della salute.*
 - d) *lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività*
 - e) *altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e i cittadini.*

Art. n. 6

Convocazione - iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta, **secondo la rispettiva competenza sull'argomento.**
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
 - a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.
 - b) comunicati alla stampa ed agli organi d'informazione.
 - c) i servizi per i quali il comune dispone abitualmente l'informazione dei cittadini.
4. Assemblee pubbliche per discutere il merito a quanto previsto dal precedente articolo, possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nel diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità
6. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 5, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 7

Assemblee - organizzazione e partecipazione - conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato su richiesta del Sindaco dal Segretario comunale che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta secondo l'ordine dei lavori, **predisposto dal Sindaco.**
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione, indicando il numero dei presenti.

Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza **dell'organo deliberante competente.**

Capo IV

Consultazioni mediante questionari

Art. n. 8

finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa, sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo **stanziamento di spesa..**

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue.

b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale stabilita dal Consiglio comunale di tutti gli elettori, oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 9

Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La commissione è così composta:

a) Sindaco - presidente o suo delegato.

b) Presidente della commissione consiliare o del gruppo di studio e lavoro previsto dallo Statuto.

c) Un consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza.

d) Segretario comunale.

e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del comune.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

a) i contenuti sostanziali del questionario.

b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

4. La Commissione:

a) approva il testo definitivo del questionario.

b) presenza all'estrazione del campione.

c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e della raccolta di questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni.

d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo 6° comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento di questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dal presente regolamento.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere

possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali.

c) alla stampa, tempestiva distribuzione e alla successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto, tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e delle disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice.

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi.

e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale.

f) all'invio dei risultati della consultazione alla commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro 5 giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari.

g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 10

Consultazione - esito - utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti entro 10 giorni dalle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione con mezzi di informazione previsti.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Capo V

Referendum consultivo

Norme generali

Art. n. 11

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato **dall'articolo 72, comma 6 e seguenti**, dello Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettorali del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse si intendono conseguire.
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 12

Referendum ammessi - data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate semestralmente, riunite in un'unica giornata di domenica, dei mesi da aprile a giugno per la sessione primaverile, e dei mesi da settembre a novembre per quella autunnale, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. n. 13

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale:
 - a) per iniziativa del Consiglio comunale;

b) per iniziativa della percentuale del corpo elettorale prevista dallo Statuto rappresentata dal comitato dei promotori di cui al successivo art. 15, 1° comma.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 14

Iniziativa del consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi, **con provvedimento che indichi le ragioni perché non si ritenga opportuna la forma di consultazione prevista dal Capo IV del presente regolamento.**
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei capigruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere comunale con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere comunale correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 08 giugno 1990 n. 142.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa dal Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 15

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 50 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro 15 giorni la commissione per i referendum composta da:
 - a) Sindaco
 - b) Segretario Comunale
 - b) Tre consiglieri Comunali di cui almeno uno rappresentante della minoranza consigliere.

La commissione si pronuncia sull' ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. La commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Il luogo, il giorno e l'ora delle adunanze della commissione sono comunicati al rappresentante del Comitato dei promotori che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del comitato dei promotori, con atto **del Sindaco** motivato, entro 30 giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Sindaco per portare in Consiglio comunale il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del comitato dei promotori entro 10 giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore alla percentuale prevista **dall'articolo 72, comma 7**, dello Statuto Comunale del corpo elettorale del Comune risultante dall'ultima revisione approvata. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto ma non oltre il quorum stesso maggiorato del 50%.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Borgosatollo - richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, dal Segretario comunale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 60 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro i successivi 5 giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Gli atti stessi vengono quindi trasmessi al Sindaco

che provvederà a convocare la Commissione per il referendum entro 10 giorni dal relativo ricevimento.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione la Commissione dichiara ammessa la richiesta.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al 3° comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione esaminata dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

Capo VI

Le procedure preliminari alla votazione

Art. n. 16

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità..

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

4. Ai fini del presente procedimento consultivo, gli elettori del Comune di Borgosatollo sono suddivisi in 4 seggi elettorali.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La commissione di cui al terzo comma dell'art. 15 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento **ed, ove non sia specificatamente prevista diversa norma, si applica il T.U. 20/03/1967, n. 223, e successive modificazioni.**

Art. 17

Indizione del referendum

1. *Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno per la sessione primaverile, ed entro il 31 luglio per quella autunnale.*
2. *Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione stabilita con le modalità di cui al precedente art. n. 11. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum di iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inoltre inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.*
3. *Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati :*
 - a) *il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum.*
 - b) *il giorno e l'orario della votazione .*
 - c) *le modalità della votazione.*
 - d) *l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale.*
 - e) *il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.*
4. *Nel caso che siano stati indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.*
5. *Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e , ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.*
6. *Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nella sala ove ha luogo la votazione.*

Art. n. 18

Chiusura delle operazioni referendarie

1. *Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei Promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.*
2. *Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.*

3. Il Sindaco entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio **dispone con apposito avviso la chiusura delle operazioni referendarie, dandone comunicazione** alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti per l'informazione.

Capo VII

Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

Art. n. 19

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.
3. **La sede per lo svolgimento delle operazioni elettorali è individuata presso un immobile in disponibilità del Comune, in sede di indizione del referendum, da parte del Consiglio Comunale.**

Art. n. 20

I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il 36° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il 46° giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi dal 45° giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 21

L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario scelto dal Presidente, fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Borgosatollo. **Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni referendarie, l'ufficio di sezione verrà integrato da un ulteriore scrutatore.**
2. Fra il 25° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata 2 giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale

di due scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla Legge 08.03.1989, n. 95, modificata dalla legge 21.03.1990, n. 53.

- 3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'Albo di cui alla legge 21.03.1990 n. 53. I presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21.03.1990 n. 53.*
- 4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto dal D.P.R. 27.05.1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.*
- 5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.*

Art. n. 22

ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

- 1. La sala delle votazioni è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30.03.1957 n. 761.*
- 2. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.*
- 3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da un funzionario del Comune abilitato a tale funzione.*
- 4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.*
- 5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 8.00.*
- 6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita all'uopo fornitagli, un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.*
- 7. Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.*
- 8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in*

appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 23

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede **della prima sezione** è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori **immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di spoglio** e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 16.
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro 3 giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati dall'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
6. Il Sindaco provvede entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste.
 - b) ai consiglieri comunali mediante invio, a ciascuno di essi, dei dati riassuntivi del referendum ed ai capigruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.
 - c) al comitato dei promotori mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum nell'archivio comunale insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i 3 anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione dei referendum, dei verbali delle sezioni dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della commissione per i referendum viene pubblicata dal segretario comunale all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni.

Capo VIII

La propaganda per i referendum

Art. n. 24

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario.

b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni del Comune".

c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'Ente e mano d'opera comunale.

3. Nell'ambito del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 04.04.1956 n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottare dalla Giunta comunale entro il 35° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 14, secondo comma e 15, quattordicesimo comma, una superficie di cm. 70 per 100.

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 per 100.

c) a ciascun comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 per 100 corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari e comunque non superiori a 3.

d) due spazi di cm. 70 per 100 destinati alle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previste dallo Statuto, sempre che non partecipino al Comitato promotore, di cui uno alle associazioni non favorevoli al referendum.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso **all'ufficio elettorale del** Comune.

7. Entro il 33° giorno precedente quello della votazione il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori all'associazione ed organizzazioni di partecipazione popolare di cui al comma 4, l'elenco delle vie ove sono situati gli spazi per le affissioni e le superfici a ciascuno attribuite.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 25

Altre forme di propaganda - divieti - limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 04.04.1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24.04.1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consigliere ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 04.04.1956 n. 212 nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24.04.1975 n. 130.

Capo IX

Attuazione del risultato del referendum

Art. n. 26

Provvedimenti del consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. n. 27

Informazioni dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme in merito previste.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 10 giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori.

Capo X

Disposizioni finali

Art. n. 28

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. n. 29

Scheda per il referendum

1. Il facsimile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm. 15 per 25 , secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del comune.

Art. n. 30

Entrata in vigore

1. *Il presente regolamento entra in vigore dopo il suo esame senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'art. 46 della legge 08.06.1992 n. 142.*

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

* * * * *

Parte esterna

Comune di _____

Sigla Ufficio Sezione
